



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

TELEGRAMMA URGENTISSIMO

ROMA, 9 AGOSTO 2006

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI POLZONE POLARIA POLTERRA POLMARE

LORO SEDI

NR. 400/C/2006/400272/P/12.214.3.2/II DIV

VOCE: "DIRETTIVA DEL SIGNOR MINISTRO SUI DIRITTI DELLO STRANIERO NELLE MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO".

SI RENDE NOTO CHE IL SIGNOR MINISTRO, IL 5 AGOSTO SCORSO, HA EMANATO UNA DIRETTIVA IN MATERIA DI "DIRITTI DELLO STRANIERO NELLE MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO".

LA CENNATA DIRETTIVA PREVEDE CHE GLI IMMIGRATI CHE ABBIANO PRESENTATO DOMANDA DI RINNOVO DEL TITOLO DI SOGGIORNO PRIMA DELLA SCADENZA O NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI POSSANO GODERE DEI DIRITTI CONNESSI AL POSSESSO DEL CITATO TITOLO PURCHÈ SIA *VERIFICATA LA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E SIA STATA RILASCIATA LA RELATIVA RICEVUTA*.

GLI STESSI POTRANNO LASCIARE IL TERRITORIO NAZIONALE E FARVI REGOLARE RIENTRO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. L'USCITA ED IL RIENTRO IN PAROLA DOVRANNO AVVENIRE ATTRAVERSO LO STESSO VALICO DI FRONTIERA;
2. LO STRANIERO DOVRÀ ESIBIRE IL PASSAPORTO, O IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ EQUIPOLLENTE, LA RICEVUTA DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO OPPURE DELLA CARTA DI SOGGIORNO, COPIA O ORIGINALE DEL TITOLO DI SOGGIORNO SCADUTO O DEL QUALE È STATO CHIESTO L'AGGIORNAMENTO;
3. IL PERSONALE PREPOSTO AI CONTROLLI DI FRONTIERA PROVVEDERÀ AD APPORRE IL TIMBRO DI USCITA OLTRE CHE SUL PASSAPORTO ANCHE SULLA PREDETTA RICEVUTA;
4. IL VIAGGIO NON DOVRÀ PREVEDERE IL TRANSITO IN ALTRI PAESI SCHENGEN.

NEL CONFIDARE NELLA CONSUETA COLLABORAZIONE DELLE SS. LL. SI TRASCRIVE DI SEGUITO IL TESTO INTEGRALE DELLA DIRETTIVA IN ARGOMENTO.

**"N.PROT.1050/M(8)**

## **DIRETTIVA SUI DIRITTI DELLO STRANIERO**

### **NELLE MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO**

**VISTO L' ART. 2, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, RECANTE IL "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO", CHE  
ATTRIBUISCE ALLO STRANIERO REGOLARMENTE SOGGIORNANTE NEL TERRITORIO  
DELLO STATO IL GODIMENTO DEI DIRITTI IN MATERIA CIVILE ATTRIBUITI AL  
CITTADINO ITALIANO;  
**VISTO** L'ART. 5, COMMI 4 E 9, DEL CITATO TESTO UNICO CHE STABILISCE, IN  
RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, UN TERMINE DI  
ALMENO 90, 60 E 30 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA  
RICHIESTA DI RINNOVO, NONCHÉ UN TERMINE ORDINATORIO DI 20 GIORNI DALLA  
DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO, PER LA DEFINIZIONE DEL  
RELATIVO PROCEDIMENTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE;  
**VISTO** L'ART. 13, COMMA 2, LETT. B), CHE ATTRIBUISCE AL PREFETTO LA  
COMPETENZA A DISPORRE L'ESPULSIONE DELLO STRANIERO QUALORA IL  
PERMESSO SIA SCADUTO DA PIÙ DI SESSANTA GIORNI SENZA CHE SIA STATO  
CHIESTO IL RELATIVO RINNOVO;  
**VISTO** IL COMBINATO DISPOSTO DELL' ART. 7, COMMA 3, E DELL'ART. 11, COMMA 1,  
LETT. C), DEL REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE,  
APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 1989,  
N. 223, CHE PREVEDE L'OBBLIGO DI RINNOVARE LA DICHIARAZIONE DI DIMORA  
ABITUALE NEL COMUNE ENTRO 60 GIORNI DAL RINNOVO DEL PERMESSO DI  
SOGGIORNO, DAL QUALE DERIVA IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE  
ANAGRAFICA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO,  
IN RAGIONE DELLA CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITÀ ACCERTATA TRASCORSO  
UN ANNO DALLA SCADENZA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO;  
**VISTO** L'ART. 42, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CITATO TESTO  
UNICO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31  
AGOSTO 1999, N. 394, CHE ESPRESSAMENTE PREVEDE LA NON DECADENZA  
DELL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NELLA FASE DI RINNOVO DEL  
PERMESSO DI SOGGIORNO;  
**VISTA** LA CIRCOLARE DEI. DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA.  
N400/C/2006/779/P/12.214.32/II DEL 21 GIUGNO 2006 CON CUI SONO STATE  
CONFERMATE LE CONDIZIONI, PIÙ VOLTE REITERATE, PER L'USCITA E IL REGOLARE  
RIENTRO NEL TERRITORIO DELLO STATO DEGLI STRANIERI IN POSSESSO DEL  
PERMESSO DI SOGGIORNO, ANCORCHÉ SCADUTO, E DELLA RICEVUTA DI  
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RINNOVO;  
**CONSIDERATO** CHE I "DIRITTI DI SOGGIORNO" GODUTI DAL CITTADINO  
STRANIERO REGOLARMENTE SOGGIORNANTE, A NORMA DELL'ART. 2 DEL TESTO  
UNICO, RICOMPREDONO TUTTE LE SITUAZIONI DI DIRITTO RICONOSCIUTE - TRA,  
CUI, IL DIRITTO ALLO STUDIO, L'ASSISTENZA SANITARIA, LO SVOLGIMENTO DI  
REGOLARE ATTIVITÀ LAVORATIVA, L'ACQUISTO DI IMMOBILI, L'ACCESSO A  
FINANZIAMENTI, LA TUTELA GIURISDIZIONALE, ECC. - NONCHÉ LE FACOLTÀ  
PREVISTE DALLO STESSO T.U.. A NORMA DEI MEDESIMO ARTICOLO (COMMA 2),  
EVENTUALI ESCLUSIONI, DEVONO ESSERE ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLO



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

STESSO T.U. O DA CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN VIGORE PER L'ITALIA **CONSIDERATO** CHE LE CITATE NORME IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE POSTULANO LA CONTINUITÀ DEL SOGGIORNO REGOLARE, CONSENTENDO AL CITTADINO STRANIERO, CHE HA CHIESTO IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E CHE ATTENDE LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO, DI CONTINUARE A PERMANERE SUL TERRITORIO NAZIONALE CON PIENEZZA DEI CONNESSI DIRITTI, O DELLE ALTRE POSIZIONI SOGGETTIVE GIURIDICAMENTE RILEVANTI, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, ESSENDO SUFFICIENTE LA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DALL'UFFICIO, ATTESTANTE L'AVVENUTA RICHIESTA DI RINNOVO; **CONSIDERATO** CHE IL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ RISULTA ALTRESÌ AVVALORATO, "EX ADVERSO", DALL'ART. 13, COMMA 2, LETTERA B), DEL MEDESIMO TESTO UNICO, CHE, PUR IN CASO DI DISCONTINUITÀ FRA SCADENZA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E RICHIESTA DI UN NUOVO PERMESSO, GARANTISCE UNA SPECIALE CAUSA DI INESPELLIBILITÀ ANCHE PER GLI STRANIERI IL CUI PERMESSO DI SOGGIORNO SIA SCADUTO DA NON PIÙ DI SESSANTA GIORNI ED IL RINNOVO NON SIA

STATO

RICHIESTO;

**CONSIDERATO** CHE L'OGGETTIVA MAGGIORE COMPLESSITÀ DELLE PROCEDURE DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, DETERMINATA DALLA LEGGE N. 189 DEL 2002 E DAGLI ALTRI INTERVENTI NORMATIVI DI SETTORE, HA COMPORTATO, DI FATTO, L'IMPOSSIBILITÀ, PER GLI UFFICI, DI RISPETTARE IL TERMINE DI 20 GIORNI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO;

**CONSIDERATO** CHE NESSUNA ESCLUSIONE È ESPRESSAMENTE PREVISTA - NELL'AMBITO DEL DIRITTO INTERNO - NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO CHE, AVENDO TITOLO AL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E FATTANE REGOLARE RICHIESTA, NE SIA PRIVO PER UN CONCORSO DI CAUSE A LUI NON IMPUTABILI;

**RITENUTA** LA NECESSITÀ DI GARANTIRE ALLO STRANIERO, CHE ABBA IN CORSO UN PROCEDIMENTO DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, LA PIENEZZA DELLA PROPRIA POSIZIONE SOGGETTIVA, ANCHE OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA INDICATO NEL PERMESSO DI SOGGIORNO STESSO;

EMANA

LA SEGUENTE DIRETTIVA

**IN MATERIA DI DIRITTI, DELLO STRANIERO NELLE MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO**

I. IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI VENTI GIORNI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO NON INCIDE SULLA PIENA LEGITTIMITÀ DEL SOGGIORNO STESSO E SUL GODIMENTO DEI DIRITTI AD ESSO CONNESSI, QUALORA:



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- LA DOMANDA DI RINNOVO SIA STATA PRESENTATA PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA SCADENZA DELLO STESSO;
- SIA STATA VERIFICATA LA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA A CORREDO DELLA RICHIESTA DI RINNOVO;
- SIA STATA RILASCIATA DALL'UFFICIO LA RICEVUTA ATTESTANTE L'AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RINNOVO.

*GLI EFFETTI DEI DIRITTI ESERCITATI, NELLE MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, CESSANO SOLO IN CASO DI MANCATO RINNOVO, REVOCA O ANNULLAMENTO DEL PERMESSO IN QUESTIONE.*

*2. LO STRANIERO IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, ANCORCHÉ SCADUTO, E DELLA RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RINNOVO, HA LA FACOLTÀ DI LASCIARE IL TERRITORIO DELLO STATO E DI FARVI REGOLARE RIENTRO, ALLE CONDIZIONI PIÙ VOLTE REITERATE CON LE CIRCOLARI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. PERMANGONO, INVECE, LE LIMITAZIONI E LE CONDIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE NELL'AMBITO DELL'AREA SCHENGEN, REGOLATE DALLA DISCIPLINA INTERNAZIONALE.*

*ROMA, 5 AGO 2006*

*IL MINISTRO"*

FIRMATO IL DIRETTORE CENTRALE PISCITELLI

VISTO:  
SI AUTORIZZA LA TRASMISSIONE